

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTARE
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX L. 3/12

Nell'interesse di

DAVIN BARBARA, nata a Conegliano (TV) il 15.06.1970 (c.f. DVN BBR 70H55 C957H), residente in ' ' n via ' n. 20 rappresentata e difesa dall'avv. Lia Amadio del foro di Treviso (Cod. Fisc. MDA LIA 73B52 C957X) e assistita nella predisposizione della documentazione e dell'istanza all'OCC dalla dott.ssa Marta Signori (c.f. SGN MRT 64D69H 829X), dottore commercialista, con studio in Venezia Mestre, in via Carducci n. 9 – 30171 Mestre, e ivi domiciliata, autorizzando le comunicazioni a mezzo telefax al n. 041.975459 ed a mezzo pec all'indirizzo: m.signori@pec.it giusto mandato professionale del 29 settembre 2020 espone quanto segue

PREMESSE

- 1) la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 ossia in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- 2) non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 Legge 3 del 2012;
- 3) in data 06.02.2021 è stata depositata, con l'assistenza della dott.ssa Marta Signori istanza per la nomina del professionista presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Villorba denominato "OCC EQUITA' E GIUSTIZIA" (doc.01);
- 4) con provvedimento del 16.02.2021, il referente dell' "OCC EQUITA' E GIUSTIZIA", dott.ssa Valeria Castagna, nominava quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di gestore della crisi, la dott.ssa Deborah

Zago, con studio in Treviso, Vic. Del Gallo, n. 13 (doc.02);

5) alla professionista nominata è stata consegnata tutta la documentazione utile a rappresentare la situazione economica-patrimoniale e finanziaria – della ricorrente, situazione rimasta pressochè invariata negli ultimi anni non avendo, la stessa, messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare la sua posizione;

6) la Professionista nominata ha inviato in data 19.09.2021 alla dott.ssa Marta Signori, la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (doc.03);

7) la sig.ra Davin Barbara, come accertato anche dal gestore, non è ricorsa, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/12, mediante proposta di accordo o piano del consumatore;

8) la stessa non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come evincibile dagli estratti della visura protesti, dalla visura PRA, dalla visura catastale nonché dai certificati richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (doc. da 04 a 08).

Tutto ciò premesso, la signora Barbara Davin chiede di essere ammessa alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012.

CENNI STORICI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

A far data dal 22.05.2014 la ricorrente è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 63,75% presso la _____, - cod. fiscale _____ con sede legale a _____ (via _____), 56 (Tv) - con mansione di addetta alle vendite nel negozio di abbigliamento di Susegana dalla quale percepisce – come da Certificazione Unica 2021 (doc. 9) - un reddito annuo lordo pari a euro 10.982,00 oltre al bonus irpef di euro 476,00 e trattamento integrativo di euro 600,00 per un totale di 12.058,00 euro. Ciò si traduce nel 2020 in un netto mensile medio di euro 1.004,00 ca.

Tale attività lavorativa non è stata sufficiente a fronteggiare la posizione debitoria che ammonta a circa 608.125,84 euro (doc. 3g), e che è riconducibile

esclusivamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tali debiti rappresentano lo strascico della sfortunata vicenda imprenditoriale che ha interessato la signora Davin dal 2008 alla data di cessazione della stessa avvenuta l'8 luglio 2011 (doc. 10). L'istante ha sempre svolto attività lavorativa con la qualifica di "commessa" fino a quando nel 2008 (contestualmente alla ripresa della convivenza con il sig.) si dimise per avviare in pari data la "Esseci di Davin Barbara" di fatto ritrovandosi, inconsapevolmente alla data dei fatti, a fare da "prestanome" al compagno impossibilitato a proseguire a suo nome la propria attività imprenditoriale. Tale circostanza trova riscontro negli accertamenti effettuati nel 2011 anche dalla Guardia di Finanza che, nel processo verbale di constatazione redatto in data 27 luglio 2011 e relativo oltre che alla ditta Esseci di Davin Barbara anche ad altri soggetti economici che hanno avuto rapporti commerciali con la prima, all'esito dei controlli effettuati conferma (a pag. 8) la circostanza che :” *..emerge in maniera chiara ed inequivocabile che il sig. è l'amministratore, di fatto, delle ditte sopra indicate e che gestisce le stesse in piena autonomia, sia decisionale che economica*”(doc. 3c).

Per quanto sopra il debito nei confronti dell'agenzia delle entrate riscossione è solo **formalmente** riconducibile all'istante, la quale, ad ulteriore conferma, ha prodotto una scrittura privata stipulata con l'ex compagno in data 16.11.2011 (doc. 3h) nella quale lo stesso si accollava per intero tutti i debiti della Esseci di Davin Barbara assumendosi l'impegno di provvedere al pagamento.

Si sottolinea che la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della sig.ra Davin, è rimasta invariata - salvo l'estinzione, con disponibilità dei genitori, di uno scoperto di conto intestato alla ditta, con garanti la ricorrente ed il sig. , transati a 3.000 euro (doc. 3d) -, e la stessa negli anni non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi. La ricorrente infatti non risulta essere debitrice né verso banche né verso finanziarie per prestiti contratti successivamente.

Si premette altresì che la ricorrente, come da certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza che si allega (doc. 11), ha la residenza anagrafica in

() (Tv) in via , n. 20 presso l'abitazione di proprietà dei genitori con i quali convive assieme alla figlia di 15 anni, della quale sostiene la totalità delle spese.

A tale proposito si precisa che con sentenza del Tribunale di Treviso in data 23.01.2013 (R.G. 5586/2012) è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della figlia, pari a 410 euro mensili, aggiornato secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente riferisce che tale somma dal mese di febbraio 2019 non viene più corrisposta dal padre, sig.

Per quanto sopra con l'assistenza di un legale, avv. Cristiana Polesel, è stato incardinato un procedimento presso il Tribunale di Treviso, a tutt'oggi pendente, al fine di ottenere dal sig. ') la ripresa dei versamenti di sua competenza oltre al pagamento di quanto fin qui maturato, di cui si allega breve relazione (doc. 3i).

Trattasi peraltro di un credito che si ricorda essere relativo ad un assegno di mantenimento a favore della minore.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Quantificazione dell'attivo patrimoniale

a) Beni immobili

La sig.ra Davin non è proprietaria di beni immobili (doc. 5).

b) Beni mobili

La sig.ra Davin Barbara non possiede beni mobili di valore come da dichiarazione che si allega. (doc. 12).

c) Beni mobili registrati

La ricorrente non è intestataria di alcun autoveicolo (doc. 06) e per le esigenze personali utilizza l'autovettura Ford focus di proprietà del padre con la quale si reca quotidianamente al lavoro provvedendo alle spese di gestione della stessa.

d) Disponibilità liquide

La ricorrente è intestataria esclusiva del rapporto di conto corrente n. () aperto presso la Banca () ag. di Montebelluna con un saldo alla data del 07.09.2021 pari ad euro 785,98 (doc. 13) e giacenza media nel 2020 di euro 915 (doc. 14).

Risulta altresì titolare di una Carta prepagata emessa dalla stessa banca con una giacenza media nel 2020 di euro 258 (doc.15).

Non possiede un conto deposito titoli né dispone di altre forme di risparmio.

Il conto viene utilizzato per accreditare la retribuzione che promana dal rapporto di lavoro dipendente in essere con la Sigari s.r.l. e per fronteggiare le spese necessarie al sostentamento.

La retribuzione, a norma dell'art. 14 ter co. 6 lett. b), potrà essere destinata solo parzialmente a soddisfo dei creditori, ovvero *“nei limiti di quanto occorra al suo mantenimento indicati dal giudice”*.

Le spese quotidiane occorrenti alla debitrice verranno di seguito dettagliatamente indicate ma, si anticipa fin d'ora, ammontano a circa 806 euro (doc. 16).

La disponibilità reddituale mensile della sig.ra Davin aggiornata all'ultimo anno (retribuzioni ago 20 – lug 21) corrisponde a circa 1.066,00, come evincibile dalla media delle buste paghe (doc. 17).

Tale importo è stato determinato sulla base delle sole componenti ordinarie di reddito e della tredicesima, escluse pertanto componenti straordinarie, aumenti retributivi ed ogni altra somma che potrebbe essere utile al piano, laddove eccedente il minimo vitale e/o opportuno e/o necessario.

Pertanto, salvo diversa indicazione del Giudice e previa apertura della liquidazione, potrà essere messa a disposizione del creditore:

- o una quota del modesto reddito della sig.ra Davin nella misura pari a 260 euro mensili **per un importo complessivo di attivo realizzabile stimato di euro 12.480,00** circa, in considerazione della durata minima del piano di liquidazione oggi fissata in anni 4;

ENTRATE MEDIE MENSILI 2020/2021	IMPORTO	USCITE MEDIE MENSILI 2020	IMPORTO
ISTANTE	1.066	SPESE FAMILIARI	806
TOTALE	1.066	TOTALE	806
		IMPORTO DISPONIBILE	260

RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL' ISTANTE					
		N. MESI	IMPORTO ANNUO	N. ANNI	IMPORTO TOTALE
QUOTA REDDITO MENSILE	260	12	3.120	4	12.480
RATA MENSILE	260		3.120		12.480

e) Spese occorrenti al mantenimento

Non sarà messa a disposizione del piano di liquidazione la quota complessivamente considerata dei redditi occorrente al sostentamento quotidiano dei ricorrenti, a norma dell'art. 14 *ter* co. 6 lett. b.

Dette spese, in base a quanto dichiarato dall'istante, ammontano mensilmente a circa 806 euro.

In merito alle spese, supportate da idonea documentazione, va sottolineato che, vivendo la signora Davin con i genitori, ritiene la scrivente ci si debba muovere da quelle che sono le entrate del nucleo familiare al fine di determinare la corretta ripartizione delle spese familiari.

Infatti, ancorchè le utenze siano intestate al padre dell'istante, la stessa doverosamente contribuisce in base alle proprie disponibilità.

Le entrate del nucleo familiare sono composte anche dalla pensione del padre, sig.] _____, e della madre, sig.ra F _____, che dalla CU2020 (doc.18-19) percepiscono, al netto delle ritenute fiscali, un netto annuo rispettivamente di circa] _____ uro e] _____ o.

Assumendo un criterio di proporzionalità delle rispettive entrate che affluiscono nel nucleo familiare, dati entrate 2020/2021, si è calcolato che il contributo della ricorrente alle spese familiari sia pari a ca il **33%**.

Di seguito si fornisce un dettaglio riepilogativo:

SPESE NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MESE
IMMOBILE	-	-
GENERI ALIMENTARI E NON	3.015	251
UTENZE ABITAZIONE	562	47
SPESE STIMATE GEST. MEZZO DI TRASPORTO DI TERZI	1.587	132
VESTIARIO E VARIE (parrucchiere, telefonia)	1.290	108
SPESE SANITARIE (media da dich. Redditi ultimo triennio)	1.176	98
SPESE IMPREVISTE (manutenzioni straordinarie e visite mediche)	-	-
SPESE DENTISTICHE PROGRAMMATE CERTIFICATE	-	-
SPESE PER FIGLIA A CARICO 100%		
VESTIARIO E VARIE (parrucchiere, telefonia e trasporto)	1.300	108
SPESE SCOLASTICHE	365	30
SPESE SPORTIVE	380	32
TOTALE SPESA ANNUA/MENSILE 2020	9.676	806

Quantificazione del passivo patrimoniale

f) Passività

Debiti Tributarî e nei confronti di Agenzia Entrate e Riscossione

Trattasi di crediti vantati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione derivanti dall'attività svolta dalla "Esseci di Davin Barbara" dalla costituzione nel 2008 sino alla sua cessazione avvenuta nel 2011.

A seguito degli accertamenti effettuati sono state riscontrate plurime irregolarità a carico della ditta a cui seguivano numerose cartelle di pagamento intestate alla ricorrente, quale **formale** titolare della ditta per complessivi euro **608.126** euro alla data del 22.09.2020 (doc. 3g).

Debiti Vari

L'istante risulta altresì debitrice delle spese connesse alla procedura ex Legge

3/12 in corso come di seguito meglio dettagliato (doc. 20):

SPESE PREDEDUCIBILI	IMPORTI STIMATI
COMPENSO GESTORE RESIDUO E SPESE GESTIONE PRATICA	2.367
COMPENSO LIQUIDATORE - STIMA	ND
TOTALE	2.367

Il compenso Gestore è indicato al netto degli acconti, già versati, per complessivi euro 870,32 e comprensivo di spese di procedura per euro 85,40. Non sussistono debiti nei confronti di istituti bancari e/o finanziarie (doc.3e – 3f e 21). Si sottolinea infatti che la posizione segnalata a sofferenza è stata transata (doc. 3d) in data 05.02.2019 con il versamento della somma di euro 3.000.

Sulla base di quanto precede è possibile totalizzare la passività complessiva, non comprendente il compenso del liquidatore da quantificare sulla base dei valori effettivi di liquidazione, in euro **610.493**.

Alla luce di quanto sopra esposto la proposta avanzata dalla sig.ra Davin Barbara si basa sullo schema liquidatorio con cessione di tutti i beni presenti e futuri, nell'orizzonte temporale di quattro anni dalla data di ammissione alla procedura di composizione della crisi oggetto del presente ricorso.

Il programma di liquidazione sarà in ogni caso redatto e previsto dal Liquidatore nominato dal Giudicante ed al liquidatore sarà formalizzata tale proposta.

* * *

Tutto ciò premesso la signora Davin Barbara, come sopra rappresentata ed assistita, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies, voglia:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati se presenti nel patrimonio della ricorrente;
- ordinare la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nei termini indicati nelle premesse.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.

In allegato i documenti citati in narrativa oltre alla procura alle liti il mandato professionale della dott.ssa Marta Signori.

Si dichiara ai fini e per gli effetti di cui al DPR 115/2002 che il valore della presente causa è di € 610.493 e il contributo unificato versato è di € 98,00

Si depositano:

- 1) Istanza di nomina gestore;
- 2) Provvedimento di nomina del professionista OCC
- 3) Relazione particolareggiata Professionista OCC e relativi allegati, ivi inclusa documentazione ex art. 9, comma 1 2 L.3/12:
 - 3)a Schede attivo;
 - 3)b Schede passivo;
 - 3)c Processo verbale contestazione GDF Conegliano;

- 3)d Transazione “ Fino 2 securisation srl”;
 - 3)e Lettera Crif riferibile Eurisc;
 - 3)f Informazioni presenti archivio Banca D’Italia C.R. al 08/02/21;
 - 3)g Iscrizioni a ruolo comunicate AdE Riscossione in data 14/05/21;
 - 3)h Scrittura privata tra Davin Barbara e L
 - 3)i Breve relazione avv. Polesel e copia verbale Tribunale
 - 4) Visura protesti
 - 5) Visura catastale
 - 6) Visura PRA
 - 7) Certificato carichi pendenti
 - 8) Casellario giudiziale
 - 9) CU2020 sig.ra Davin Barbara
 - 10) Visura camerale Esseci
 - 11) Certificato cumulativo residenza /stato di famiglia
 - 12) Dichiarazione di non possesso beni di valore
 - 13) Saldo c/c dd 31.03.2021
 - 14) Giacenza media conto 2020
 - 15) Giacenza media carta 2020
 - 16) Elenco spese sostentamento
 - 17) Retribuzioni apr 2020 – marzo 2021
 - 18) CU2020 sig. I
 - 19) CU2020 sig.ra I
 - 20) Preventivo OCC
 - 21) CAI dd 21.01.2021
 - 22) Mandato Professionale del 22 settembre 2020
- Conegliano, 11 ottobre 2021

Avv. Lia Amadio